



# COMUNE DI COLLEPASSO

*Provincia di Lecce*

Piazza Dante 25 – 73040 Collepasso (LE)

Tel. 0833 346836 – Fax 0833 349000

Sito WEB: <http://www.comunedicollepasso.gov.it/>

PEC: [protocollo.comune.collepasso@pec.rupar.puglia.it](mailto:protocollo.comune.collepasso@pec.rupar.puglia.it)

**COPIA**

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **9** del **30-09-2020**

Sessione Ordinaria

Adunanza in Prima convocazione

**Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2020**

L'anno duemilaventi, il giorno trenta, del mese di settembre alle ore 09:45, presso la Sala Consiliare sita in Via C: Battisti n: 16 – 1° Piano.

Convocato nelle forme prescritte dal vigente e con apposito avviso spedito a domicilio di ciascun Consigliere, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE:

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio SABATO Massimo.

Fatto l'appello nominale sono risultati:

<b>MENOZZI Paolo</b>	<b>P</b>	<b>PERRONE Giuseppe</b>	<b>P</b>
<b>GRASSO Maria Rosa</b>	<b>A</b>	<b>SABATO Massimo</b>	<b>P</b>
<b>FELLINE Luigi</b>	<b>P</b>	<b>PERRONE Salvatore</b>	<b>A</b>
<b>RIA Addolorata</b>	<b>P</b>	<b>SINDACO Rocco</b>	<b>A</b>
<b>MARRA Gabriella</b>	<b>P</b>	<b>GIANFREDA Alfredo</b>	<b>P</b>
<b>MASTRIA GIANFREDA Giorgio</b>	<b>P</b>	<b>MARRA Monica</b>	<b>P</b>
<b>RIGLIACO Gabriella</b>	<b>A</b>		

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa TRALDI Anna.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta:

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità Tecnica**

Data: 30-09-2020

Il Responsabile del servizio  
F.to **Manco Maria Fernanda**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità Contabilità**

Data: 30-09-2020

Il Responsabile del servizio  
F.to **Manco Maria Fernanda**

Relaziona, in merito all'argomento in esame, il cons. delegato al bilancio Dott.ssa Ada Ria, la quale afferma che, per l'anno 2020, le aliquote IMU non subiscono variazioni e sono, pertanto, confermate le aliquote già in vigore per l'anno 2019. La Tasi non è applicata, perchè il Comune di Collepasso non l'ha mai istituita. Scompare, dall'anno 2020, la detrazione per i pensionati residenti all'estero, in quanto la legge non prevede più tale detrazione.

Il Cons. Alfredo Gianfreda preannuncia il voto contrario del suo gruppo in quanto la parte di aliquota destinata al comune poteva essere portata in diminuzione. Con un avanzo di amministrazione di € 1.600.000, l'Amministrazione avrebbe potuto procedere ad un ritocco in diminuzione delle aliquote. Pertanto non si condivide la scelta di confermare le aliquote in vigore.

Il Sindaco replica affermando che l'avanzo di amministrazione non si può utilizzare per questa finalità. Occorre tenere presente che, il Comune di Collepasso, è tra i pochi Comuni ad applicare lo 0,99, mentre la quasi generalità dei Comuni applica al massimo l'aliquota. Anche per l'anno 2020 è presente l'abbattimento del 50% per alcune aree. L'Amministrazione Comunale prende l'impegno ad abbattere l'aliquota per le aree non lottizzate, l'anno prossimo. Infine, va tenuto presente che l'Amministrazione Comunale non ha mai istituito la TASI e ciò costituisce un bel risparmio per i cittadini.

Il Presidente sottopone a votazione il presente punto all'o.d.g.:

- Consiglieri presenti e votanti: 9
- Voti favorevoli: 7
- Voti contrari: 2 (Alfredo Gianfreda - Monica Marra)

Si vota anche per l'immediata eseguibilità:

- Consiglieri presenti e votanti: 9
- Voti favorevoli: 7
- Voti contrari: 2 (Alfredo Gianfreda - Monica Marra)

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATO** l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997. n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *"le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

**VISTO** il comma 6 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 (Decreto sul federalismo fiscale municipale) che prevede quanto segue: *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

**CONSIDERATO** che la potestà regolamentare generale, nell'attuale sistema normativo che regge le autonomie locali, si inquadra nell'art. 6 del D.Lgs. 267/2000, recante il Testo unico degli enti locali (TUEL) il quale, all'art. 149, comma 3, recepisce le disposizioni fondamentali contenute nell'art. 52, stabilendo che *"La legge assicura, altresì, agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente. A tal fine i comuni e le provincie in forza dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*.

**TENUTO CONTO** dell'abrogazione ad opera del D.L. 34/2019 del comma 2 dell'articolo 52 *"I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e delle provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del primo gennaio dell'anno successivo"*;

**VISTO** l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 448/2001, il quale dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente che *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1o gennaio dell'anno di riferimento"*;

### **CONSIDERATO:**

- che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione è fissato al 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce dall'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000. n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL),
- che il termine per l'approvazione per i Comuni dei bilanci di previsione 2020/2022, con decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019, è stato differito al 31/03/2020 e ulteriormente con decreto del Ministero dell'Interno del 28/02/2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 dello stesso giorno) è stato differito al 30 aprile;
- che il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante *"Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno covid -19 (AS 766S)*, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della

DELIBERA DI CONSIGLIO n.9 del 30-09-2020 COMUNE DI COLLEPASSO

oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici, all'articolo 107 prevede al comma 2 che per l'anno 2020, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 267/2000, è differito al 31 luglio 2020;

- che in ultimo il predetto termine è stato prorogato al 30 settembre 2020 dalla legge di conversione del D.L. Rilancio n. 34/2020;

#### DATO ATTO:

- che i Comuni sono tenuti, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011, così come modificato dall'art. 15-bis del D.L. n. 34 del 2019, ad inviare le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie di rispettiva competenza al Ministero dell'Economia e delle Finanze che ne cura la successiva pubblicazione nel sito informatico [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) individuato ai sensi dell'art. 1, comma 3. Del D.Lgs. n. 360 del 1998;
- che ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la conseguente pubblicazione entro il 28 ottobre 2020,
- che detti termini, per effetto dell'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, limitatamente all'anno 2020, sono differiti, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre e che in caso di mancata pubblicazione entro i termini previsti, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

VISTA la circolare ministeriale n. 2/DF del 22 novembre 2019 avente ad oggetto "*art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti*";

CONSIDERATO che ci sono norme che impongono il recepimento di strumenti e gestioni che abbisognano di regole per poter funzionare;

Vista la deliberazione del C.C. n.3 del 28.05.2015 con la quale relativamente all' IMU si stabilivano le aliquote seguenti, confermate anche per gli anni 2016-2017-2018-2019

#### - ALIQUOTA 0,40%

- unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;

#### - ALIQUOTA 0,99 %

- immobili del gruppo catastale "D", con esclusione dei fabbricati rurali ad uso strumentale (0,76% allo Stato e 0,23% al Comune)
- alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art.93 del DPR n. 616/1977;
- altre tipologie di immobili, comprese le aree fabbricabili.

#### -ALIQUOTA 0,76%

- sale cinematografiche e teatri, accatastati nella categoria catastale D/3, direttamente utilizzati dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento per la gestione di attività di programmazione cinematografica e/o teatrale o concessi in uso gratuito, senza produzione per il proprietario di alcun reddito da locazione o di altra natura, per lo svolgimento dell'attività suddetta;
- terreni agricoli.

Detrazione abitazione principale € 200,00;

**Vista** l'aliquota TASI nella misura dello "0" (zero) per mille, determinate per il 2019 con propria deliberazione n.9 del 30.03.2019 (approvazione del bilancio di previsione 2019/2021);

**Visto** l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal **1° gennaio** dell'anno di riferimento;

**Vista** la Legge di Bilancio 2020 n.157/2019 e il decreto fiscale n. 160/2019;

**Viste** delle disposizioni in materia di IMU contenute nella legge n. 208/2015 con particolare riguardo per: *i terreni agricoli che dal 2016 tornano ed essere esenti; la riduzione del 50% per i comodati gratuiti tra genitori-figli; la riduzione del 75% per gli immobili concessi in affitto a canone concordato; la rideterminazione della rendita catastale sugli imbullonati;*

**Visto** il comma 741, lettera b) il quale dispone che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

**Che**, in dipendenza di quanto innanzi, non è più possibile considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani (AIRE) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, non locata o data in comodato d'uso;

Richiamata la propria deliberazione n. 8 in data odierna con la quale è stato approvato il "Regolamento per l'applicazione della nuova IMU";

**Ritenuto** di dover confermare anche per l'anno 2020 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2015 con propria deliberazione n.3 del 28.05.2015, confermate anche per gli anni 2016-2017-2018-2019 e precisamente:

-ALIQUOTA 0,40%

- unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;

- ALIQUOTA 0,99 %

- immobili del gruppo catastale "D", con esclusione dei fabbricati rurali ad uso strumentale (0,76% allo Stato e 0,23% al Comune)
- alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art.93 del DPR n. 616/1977;
- altre tipologie di immobili, comprese le aree fabbricabili.

-ALIQUOTA 0,76%

- sale cinematografiche e teatri, accatastati nella categoria catastale D/3, direttamente utilizzati dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento per la gestione di attività di programmazione cinematografica e/o teatrale o concessi in uso gratuito,

senza produzione per il proprietario di alcun reddito da locazione o di altra natura, per lo svolgimento dell'attività suddetta;

- terreni agricoli.

**Ritenuto** altresì dover stabilire nella misura dello 0,76 % l'ALiquOTA per fabbricati " D " relativi a frantoi oleari, industriali e cooperative industriali per la parte relativa alla commercializzazione dei prodotti.

**Ritenuto** di confermare per l'anno 2020 la detrazione spettante per le abitazioni principali cat. A/1, A/8, A/9 come segue:

Euro 200,00 per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per un'unica pertinenza per ciascuna delle categorie C/2-C/6 e C/7 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

La detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.;

**Ritenuto** di dover confermare per l'esercizio 2020:

**- l'aliquota TASI nella misura dello "0" (zero) per mille, determinate per il 2019 con propria deliberazione n.3 del 30.03.2019 (approvazione del bilancio di previsione 2019/2021);**

Vista la deliberazione della G.C. n. 67 del 21.5.2020 avente per oggetto: Approvazione valore venale dei terreni edificatori ai fini dell'IMU";

**Visti** i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 -1° comma - del D.Lgs. n.267/2000;

**Vista** la legge 27.12.2013, n.147;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000;

Con 7 voti favorevoli e 2 contrari (Alfredo Gianfreda - Monica Marra) espressi per alzata di mano;

## **DELIBERA**

1. Di confermare per l'anno 2020 le seguenti aliquote per l'Imposta Municipale Propria (IMU)

**- ALIQUOTA 0,40%**

- unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9**, e relative pertinenze;

**- ALIQUOTA 0,99 %**

- immobili del gruppo catastale "D", con esclusione dei fabbricati rurali ad uso strumentale (0,76% allo Stato e 0,23% al Comune)
- alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art.93 del DPR n. 616/1977;
- altre tipologie di immobili, comprese le aree fabbricabili.

**-ALIQUOTA 0,76%**

DELIBERA DI CONSIGLIO n.9 del 30-09-2020 COMUNE DI COLLEPASSO

- sale cinematografiche e teatri, accatastati nella categoria catastale D/3, direttamente utilizzati dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento per la gestione di attività di programmazione cinematografica e/o teatrale o concessi in uso gratuito, senza produzione per il proprietario di alcun reddito da locazione o di altra natura, per lo svolgimento dell'attività suddetta;
- terreni agricoli.

**2. Di stabilire l'aliquota nella misura dello 0,76 per fabbricati " D " relativi a frantoi oleari, industriali e cooperative industriali per la parte relativa alla commercializzazione dei prodotti.**

3. Di determinare la detrazione di euro 200,00 dall'imposta dovuta, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, per:

a) per le cat. A/1, A/8, A/9 per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per un'unica pertinenza per ciascuna delle categorie C/2-C/6 e C/7 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

b) gli alloggi regolarmente assegnati a cittadini residenti dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art.93 del DPR n.616/1977.

**4. Di confermare, altresì, per l'anno 2020, - l'aliquota TASI nella misura dello "0" (zero) per mille, come determinata per il 2019 con propria deliberazione n.3 del 30.03.2019 (approvazione del bilancio di previsione 2019/2021).**

**5. Di inviare** il presente atto, esclusivamente per via telematica, per la pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini stabiliti dalla legge.

**6. Di dichiarare** la presente deliberazione, con 7 voti favorevoli e 2 contrari (Alfredo Gianfreda - Monica Marra) espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to SABATO Massimo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa TRALDI Anna

---

### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

N° 1008

Li 02-10-2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott.ssa TRALDI Anna

### **ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 12-10-2020 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.

Li, 13-10-2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott.ssa TRALDI Anna

---

È copia conforme all'originale.

Li,

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa TRALDI Anna